

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231 dell'8 Giugno 2001

Parte generale

VERSIONE
1.0 – Maggio 2024

///ACTION

Indice

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001	4
Il reato di corruzione tra i privati e induzione indebita a dare e promettere utilità nei reati con la Pubblica Amministrazione	10
Art. 25-ter D.lgs. n. 231/2001 - Reati Societari – aggiornato al 28.11.2012	10
Art. 25-duodecies D.lgs. n. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	12
“Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato”	12
“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”	12
Nuovi reati societari	12
Modifiche al reato di false comunicazioni sociali	13
Introduzione del reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità	13
Introduzione del reato di false comunicazioni sociali delle società quotate	14
Nuovi reati ambientali	14
Inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies, comma 1, lett. a), D.lgs. 231/01)	14
Disastro ambientale (art. 452- <i>quater</i> del codice penale; art. 25-undecies, comma 1, lett. b), D.lgs. 231/01)	14
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452- <i>quinquies</i> del codice penale; art. 25-undecies, comma 1, lett. c), D.lgs. 231/01)	15
Circostanze aggravanti (art. 452- <i>octies</i> del codice penale; art. 25-undecies, comma 1, lett. d), D.lgs. 231/01)	15
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452- <i>sexies</i> del codice penale; art. 25-undecies, comma 1, lettera e), D.lgs. 231/01)	16
Reati Tributari	17
2. Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	24
2.1 Obiettivi, attuazione e successivi aggiornamenti	24
2.2 Caratteristiche	24
2.3 Funzione	25
2.4 Struttura	26
2.5 Principi ispiratori	26

2.6	Adozione del modello	26
2.7	Approvazione	28
2.8	Modifiche e integrazioni	28
2.9	Applicazione e attuazione dei controlli sulle aree a rischio	28
2.10	Coordinamento sui sistemi di controllo e verifica dell'efficacia del Modello	28
3.	Organo di vigilanza	29
3.1	Identificazione	29
3.2	Funzioni e poteri	30
3.3.	Reporting nei confronti degli organi societari	31
3.4	Prerogative dell'Organismo di Vigilanza	31
4.	Selezione, formazione e informativa	33
4.1	Selezione del personale	33
4.2	Formazione del personale	33
4.3	Selezione di consulenti, partner, fornitori e parti terze	33
4.4	Informativa a consulenti, partner, fornitori e parti terze	33
5.	Linee di condotta	34
5.1	Premessa	34
5.2	Comportamenti consentiti	34
5.3	Sanzioni	36
6.	Flussi informativi nei confronti dell'Organo di Vigilanza	37
6.1	Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	37
6.2	Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	38
7.	Il sistema disciplinare	39
7.1	Finalità del sistema disciplinare	39
	Esempi di violazioni del Modello	39
8.	Verifiche periodiche	40
9.	Codice Etico	41

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, il D.lgs. 231/2001 (il «Decreto»), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles* del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione* anch'essa firmata a *Bruxelles* il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE* del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*» (definiti dalla legge come «Enti» o «Ente»), è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere gli Enti nella punizione di taluni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferisce ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* cod. pen.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.);
- circostanze aggravanti (art. 319-*bis* cod. pen.)

- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis cod. pen.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma secondo, n. 1 cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.).

Successivamente, l'art. 6 della legge 23 novembre 2001 n. 409, recante «*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*», ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25-bis, che mira a punire il reato di «*falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*»:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.);
- alterazione di monete (art. 454 cod. pen.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.).

L'intervento più importante è però rappresentato dal D.lgs. n. 61/2002, in vigore dal 16 aprile 2002, che, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto il nuovo art. 25-ter del D.lgs. 231/2001, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche ai c.d. reati societari:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.);
- falso in prospetto (art. 173-bis TUF, art. 2623 cod. civ.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 174-bis TUF, art. 2624 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);

- aggio (art. 2637 cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

Con riferimento agli articoli 2623 cod. civ. (falso in prospetto) e 2624 cod. civ. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) la modifica legislativa che ha introdotto, in loro sostituzione, gli articoli 173-*bis* e 174-*bis* TUF, dal momento che non prevede espressamente la rilevanza di tali nuove fattispecie ai sensi del D.lgs. 231/2001, sembra aver escluso tali condotte illecite dal novero dei reati rilevanti.

In seguito, l'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto l'art. 25-*quater*, il quale dispone la punibilità dell'Ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali:

- associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-*bis* cod. pen.);
- assistenza agli associati (art. 270-*ter* cod. pen.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* cod. pen.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* cod. pen.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* cod. pen.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* cod. pen.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* cod. pen.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 cod. pen.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 cod. pen.);
- banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo;
- reati diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, in base al quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, od obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa. Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti. Commette altresì un reato chiunque:
 - prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;

- organizzati o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

A. deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato;

B. deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Successivamente, l'art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, aggiunge al Decreto l'articolo 25-*quinquies* che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale e precisamente:

- riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* cod. pen.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* cod. pen.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* cod. pen.);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 cod. pen.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* cod. pen.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 cod. pen.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen.).

Poi, la Legge Comunitaria 2004 (legge 18 aprile 2005, n. 62) ha inserito nel Decreto il nuovo art. 25-*sexies* che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai nuovi reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dagli articoli 184 e 185 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 («TUF») e ha inserito, altresì, nel D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 il nuovo art. 187-*quinquies* che prevede una autonoma responsabilità amministrativa degli Enti per i nuovi illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dagli artt. 187-*bis* e 187-*ter* del TUF, come modificati relativamente alle sanzioni dalla legge n. 262 del 28 dicembre 2005 e, precisamente:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* del TUF);
- manipolazione del mercato (art. 187-*ter* del TUF).

L'art. 187-*quinquies* prevede inoltre che l'Ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Poi la legge 28 dicembre 2005, n. 262 («*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*») ha integrato e modificato sia il TUF sia il Codice Civile, introducendo, tra l'altro, il nuovo art. 2629-*bis* cod. civ. relativo al reato di «*Omessa comunicazione del conflitto di interessi*». Tale reato è stato introdotto, ad opera della medesima legge n. 262/2005, nell'art. 25-*ter* del D.lgs. 231/2001.

In seguito, l'art. 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha introdotto l'art. 25-*quater*.1, il quale dispone la punibilità dell'Ente per il delitto previsto dall'art. 583-*bis* cod. pen., concernente le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

La legge del 6 febbraio 2006, n. 38 ha modificato l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-*ter* e 600-*quater* cod. pen.).

La legge n. 146/2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale ha stabilito l'applicazione del Decreto 231/2001 ai reati di criminalità organizzata transnazionale e, in particolare, alle fattispecie ivi previste all'art. 10, rilevanti ai fini della responsabilità dell'Ente all'epoca soltanto se qualificabili come transnazionali:

- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-*bis* cod. pen.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- reati concernenti il traffico di migranti (art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D.lgs. 286/1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* cod. pen.);
- favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 43/1973);
- riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-*bis* e 648-*ter* cod. pen.).

Con la legge n. 123 del 3 agosto 2007, il novero dei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione dei reati concernenti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, in vigore dal 29 dicembre 2007, ha ampliato la responsabilità delle società anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o denaro di provenienza illecita a prescindere dalla loro natura "transnazionale".

Con la legge 48 del 18 marzo 2008, concernente i delitti informatici e il trattamento illecito di dati, si prevede la punibilità dell'Ente per una serie di condotte relative a:

- accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico (art. 615-*ter* cod. pen.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-*quater* cod. pen.);
- diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-*quinquies* cod. pen.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* cod. pen.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*bis* cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* cod. pen.);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* cod. pen.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* cod. pen.);
- falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* cod. pen.).

Il T.U. 81 del 9 aprile 2008 modifica i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La legge 94 del 15 luglio 2009 ha ampliato il novero dei reati presupposto aggiungendo al D.lgs. 231/2001 l'art. 24-*ter*, rubricato «*delitti di criminalità organizzata*». Con tale disposizione le fattispecie degli artt. 416, 416-*bis* e 74 D.P.R. 309/90 sono divenute rilevanti anche a prescindere dalla presenza dei requisiti di transnazionalità. Si sono poi aggiunte le seguenti ipotesi di reato presupposto:

- scambio elettorale politico mafioso (art. 416-*ter* cod. pen.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.).

Con l'art. 17, co. 7, lett. b), della legge n. 99 del 23 luglio 2009, il novero dei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione dei reati concernenti i delitti contro l'industria e il commercio; in particolare, si prevede la punibilità per:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* cod. pen.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* cod. pen.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* cod. pen.).

La medesima disposizione normativa ha altresì inserito nell'art. 25-*bis* le seguenti fattispecie:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.).

Successivamente, l'art. 15, co. 7, lett. c) della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto l'art. 25-*novies*, il quale dispone la punibilità dell'Ente per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, previsti dagli artt. 171, co. 1, lett. a-*bis*), e co. 3, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

In seguito, l'art. 4, co. 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, poi sostituito dall'art. 2 del D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha introdotto l'art. 25-*decies*, il quale dispone la punibilità dell'Ente per il delitto di cui all'art. 377-*bis* cod. pen., rubricato «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria».

Successivamente, l'art. 2 del D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha introdotto l'art. 25-*undecies*, il quale dispone la punibilità dell'Ente per i c.d. reati ambientali e, precisamente, per le seguenti fattispecie:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.);
- apertura o effettuazione di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D.lgs. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/2006);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.lgs. 152/2006);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti (art. 258, co. 4 D.lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 152/2006);
- omissione dell'iscrizione al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.lgs. 152/2006);
- violazione dei valori limite di emissione (art. 279 D.lgs. 152/2006);
- commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione e commercializzazione (artt. 1 e 2 legge 150/1992);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 legge 150/1992);
- produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente (art. 3 legge 549/1993);
- inquinamento doloso o colposo ad opera di navi (artt. 8 e 9 D.lgs. 202/2007).

Il reato di corruzione tra i privati e induzione indebita a dare e promettere utilità nei reati con la Pubblica Amministrazione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 265 del 13 novembre 2012) della Legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", sono state rese effettive le modifiche al D.lgs. n. 231/01 previste dal D.D.L. anticorruzione. Nel D.lgs. n. 231/01 entra quindi il reato di "*induzione indebita a dare o promettere utilità*" (art. 319-*quater* c.p.), che si affianca alle misure previste per corruzione e concussione (D.lgs. n. 231/01, art. 25), e il reato di "*corruzione tra i privati*" (D.lgs. n. 231/01, art. 25-*ter*, comma 1, lettera s-*bis*) nei casi previsti dal terzo comma del rinnovato art. 2635 del codice civile.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 28 novembre 2012.

Art. 25-*ter* D.lgs. n. 231/2001 - Reati Societari – aggiornato al 28.11.2012

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- A. per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
 - B. per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - C. per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - D. per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - E. per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
 - F. per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - G. per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - H. per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - I. per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - L. per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - M. per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - N. per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - O. per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - P. per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - Q. per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - R. per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-*bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - S. per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - S-bis.* per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 25-duodecies D.lgs. n. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Per meglio comprendere la normativa di settore e il comportamento che deve essere tenuto dal datore di lavoro è bene fare un richiamo alle principali norme che devono necessariamente essere applicate in combinato disposto:

- Art. 22, comma 12-*bis*, D.lgs. 22 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione)

“Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato”

“12-*bis*. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 [N.D.R.: ovvero il fatto del “datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato”] sono aumentate da un terzo alla metà:

- A. se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
 - B. se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
 - C. se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale [N.D.R.: ovvero a “situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”].
- Art. 603-*bis* del codice penale, terzo comma

“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”

“3. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni **di lavoro**”.

Nuovi reati societari

La Legge 27 maggio 2015 n. 69 (entrata in vigore in data 14 giugno 2015) - recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190” - nell'apportare delle modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all'interno del Codice Civile, ha previsto - all'articolo 12 - anche delle “modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari”.

Tale novella legislativa ha apportato modifiche alla disciplina del reato di "falso in bilancio", qualificandolo alla stregua di delitto e non più di contravvenzione.

Modifiche al reato di false comunicazioni sociali

Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 25-ter, comma 1, lett. a) del D.lgs. 231/01 non è più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del Codice Civile, così come sostituito dalla Legge 69/2015, che ora punisce, con la pena della reclusione da uno a cinque anni, "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore".

Allo stesso modo tali soggetti sono puniti "anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

La nuova disciplina elimina le soglie di non punibilità previste dalla previgente normativa.

Il falso in bilancio diviene reato di pericolo e non più di danno.

Tali modifiche sono rilevanti per quanto concerne la responsabilità amministrativa degli Enti, essendo il reato di false comunicazioni sociali presente nel catalogo dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001.

In caso di accertata responsabilità amministrativa dell'Ente la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 200 a 400 quote.

Introduzione del reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità

Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2621-bis del Codice Civile (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità), introdotta dalla stessa Legge 69/2015 (art. 25-ter, comma 1, lett. a-bis), D.lsg. 231/2001).

In questo caso le pene risultano ridotte (da 6 mesi a 3 anni) per il reato di falso di bilancio se i fatti sono di lieve entità.

La sussistenza di tale requisito è rimessa alla valutazione del giudice, tenuto conto "della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o dagli effetti della condotta".

Tale sconto di pena vale anche per le società che non possono fallire.

In caso di accertata responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 100 a 200 quote.

Per completezza, sebbene la norma non sia richiamata dall'articolo 25-ter del D.lgs. 231/2001, si segnala che l'art. 2621-ter del Codice Civile prevede poi che, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice debba valutare "in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis".

Introduzione del reato di false comunicazioni sociali delle società quotate

Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2622 del Codice Civile (reato di false comunicazioni sociali delle società quotate), introdotta dalla stessa Legge 69/2015 (art. 25-ter, lett. b), D.lgs. 231/2001), che prevede un trattamento sanzionatorio più severo, comminando la reclusione da tre a otto anni.

In caso di accertata responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 400 a 600 quote.

Si registra dunque un inasprimento del trattamento sanzionatorio, che prevede l'aumento della sanzione di un terzo in caso in cui l'Ente avesse conseguito un profitto di rilevante entità, rispetto al sistema previgente.

Nuovi reati ambientali

La Legge 22 maggio 2015 n. 68 (entrata in vigore in data 29 maggio 2015), recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"(i c.d. "ecoreati"), oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.lgs. 152/2006, ha introdotto all'interno del codice penale (nel nuovo Titolo VI-*bis*, intitolato "Dei delitti contro l'ambiente") un lungo elenco di reati ambientali, una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In particolare, la novella legislativa introduce le seguenti fattispecie di reato.

Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* codice penale; art. 25-*undecies*, comma 1, lett. a), D.lgs. 231/01)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

In caso di accertata responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

È prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.lgs. 231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.

Disastro ambientale (art. 452-*quater* del codice penale; art. 25-*undecies*, comma 1, lett. b), D.lgs. 231/01)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie di animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

In caso di accertata responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 400 a 800 quote.

È prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.lgs. 231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies del codice penale; art. 25-undecies, comma 1, lett. c), D.lgs. 231/01)

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p.) è commesso per colpa, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

In caso di accertata responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 200 a 500 quote.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies del codice penale; art. 25-undecies, comma 1, lett. d), D.lgs. 231/01)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-*bis* c.p., le pene previste dal medesimo articolo 416 c.p. sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-*bis* c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* c.p. sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

In caso di accertata responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 300 a 1000 quote.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies del codice penale; art. 25-undecies, comma 1, lettera e), D.lgs. 231/01)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

In Italia i rifiuti radioattivi sono classificati in tre categorie, secondo il grado di pericolosità radiologica.

I categoria:

- Rifiuti radioattivi la cui radioattività decade fino al livello del fondo naturale in tempi dell'ordine di mesi o al massimo di qualche anno. A questa categoria appartengono una parte dei rifiuti da impieghi medici o di ricerca scientifica.

II categoria:

- Rifiuti radioattivi a bassa/media attività o a vita breve, che perdono quasi completamente la loro radioattività in un tempo dell'ordine di qualche secolo.

III categoria:

- Rifiuti radioattivi ad alta attività o a vita lunga, per il decadimento dei quali sono necessari periodi molto più lunghi, da migliaia a centinaia di migliaia di anni.

In caso di accertata responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

Per quanto riguarda gli altri reati ambientali di nuova introduzione, a completamento del quadro normativo di riferimento, ci si limita qui soltanto a citare alcune fattispecie, che pure non costituiscono reato presupposto, quali il reato di impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.), che riguarda anche la materia della sicurezza e salute sul lavoro e che punisce, "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti". È prevista inoltre l'aggravante ambientale (art. 452-novies c.p.), che comporta la procedibilità d'ufficio e ricorre "quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo [nuovo Titolo VI-*bis* del codice penale "dei delitti contro l'ambiente", N.d.R.], dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente". Ulteriori fattispecie regolano inoltre il ravvedimento operoso (art. 452-decies c.p.), la confisca (art. 452-undecies c.p.), il ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies c.p.) e puniscono l'omessa bonifica da parte di chi vi sia obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica (art. 452-terdecies c.p.).

Reati Tributari

Si descrivono qui di seguito le principali fattispecie di reato con le relative sanzioni pecuniarie a carico degli enti richiamate dal Decreto all'art. 25-quinquedecies, introdotto dall'articolo 2 del Decreto Legislativo del 10 marzo 2000, n.74 e modificato dall'art. 39 Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con la Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs. 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'articolo 2 del D.Lgs. 74 modificato al comma 1, con l'aggiunta del comma 2- bis.

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma *2-bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'articolo 3 del D.Lgs. 74 modificato al comma 1

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - A. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila
 - B. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs. 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'articolo 4 del D.Lgs. 74 modificato ai commi 1 e 1-ter

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
 - A. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila
 - B. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore a dieci percento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
- 1-bis.* Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
- 1-ter.* Fuori dei casi di cui al comma 1-*bis*, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (Art.5 D.Lgs. 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'articolo 5 del D.Lgs. 74 modificato ai commi 1 e 1-*bis*

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
- 1-bis.* È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-*bis* non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8 D.Lgs. 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'articolo 8 del D.Lgs. 74 modificato al comma 1 e con l'aggiunta del comma 2- *bis*

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2-bis.* Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
3. Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dal comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
4. Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dal comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs. 74 modificato da art. 39 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'articolo 10 del D.Lgs. 74 modificato al comma 1

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art.11 D.Lgs. 74)

Si riporta il testo dell'articolo 11 del D.Lgs. 74 e s.m.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro

cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Casi particolari di confisca (Art. 12-ter aggiunto dall' art. 39 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'articolo 12-ter aggiunto dal D.L. n.124 e inserito dopo l'art. 12- bis del D.Lgs. 74

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
 - A. l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2
 - B. l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3
 - C. l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8
 - D. l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1
 - E. l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2.

Ad opera del D.L. 26 ottobre 2019, convertito con modifiche in L. 19 dicembre 2019, n. 157, è stato introdotto nel decreto 231 il nuovo art. 25-quinquiesdecies, con riferimento ai seguenti reati tributari:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co.1 e co. 2-bis, d.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000).

Questa prima inclusione è stata realizzata dal legislatore senza condizioni o modifiche rispetto alle ipotesi previste dal codice penale, semplicemente "estendendo" i citati reati tributari alla disciplina della responsabilità amministrativa dipendente da reato.

Con il secondo intervento, nel mese di luglio 2020, sono state ulteriormente ampliate le fattispecie tributarie rilevanti ai fini 231, secondo le condizioni dettate dalla c.d. Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371) relativa alla

“lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’UE mediante il diritto penale”. Nello specifico, il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in attuazione di quanto disposto dalla normativa europea ed alla legge di recepimento (legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 117), ha ‘aggiunto’ al decreto 231 anche i seguenti ed ulteriori reati tributari:

- dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000);
 - omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000);
 - indebita compensazione (art. 10-*quater*, d.lgs. n. 74/2000). In questo caso, le nuove fattispecie di reato sono state introdotte limitando la responsabilità dell’ente solo se commesse nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (1), al fine di evadere l’IVA (2) per un importo superiore a 10 milioni di euro (3).
- In sostanza, mentre con il primo intervento dell’ottobre 2019 (poi confermato in sede di conversione in legge nel dicembre del medesimo anno), si è operata una prima inclusione dei reati tributari senza condizioni (ovvero come semplice estensione dei reati alla disciplina di cui al decreto 231), con l’intervento del 2020 si è realizzata una seconda integrazione dei reati tributari alle condizioni della Direttiva PIF, ovvero limitando la punibilità degli enti per questi specifici reati, solo se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l’IVA e per un importo superiore a 10 milioni di euro.

Sotto il profilo dei soggetti destinatari, la legge indica «*gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica*» (art. 1, co. 2). Il quadro descrittivo è completato dall’indicazione, a carattere negativo, dei soggetti a cui non si applica la legge, vale a dire «*lo Stato, gli enti pubblici territoriali nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*» (art. 1, co. 3). Come si vede, la platea dei destinatari è molto ampia e non sempre è identificabile con certezza la linea di confine, specialmente per gli enti che operano nel settore pubblico. È indubbia, in proposito, la soggezione alla disciplina in argomento delle società di diritto privato che esercitano un pubblico servizio (in base a concessione, ecc.). Nei loro riguardi, come, del resto, nei confronti degli enti pubblici economici, la problematica della responsabilità riguarda, tra le altre comuni a tutti i destinatari della legge, anche le ipotesi di corruzione sia attiva che passiva.

Il presente Modello organizzativo della Società ha come punti di riferimento le Linee Guida di Confindustria e l’indagine condotta dal Comitato per l’Area D.Lgs. 231/2001 dell’Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA). Le *sources* sopra indicate sono parte integrante del presente «Modello». Esso si concretizza in un articolato sistema piramidale di principi e procedure, che si può descrivere sinteticamente come segue:

1. Codice Etico: in esso sono rappresentati i principi generali (trasparenza, correttezza, lealtà) cui si ispira lo svolgimento e la conduzione degli affari;
2. sistema di controllo interno: è l’insieme degli «strumenti» volti a fornire una ragionevole garanzia in ordine al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio sociale anche contro possibili frodi. Il sistema di controllo interno si fonda e si qualifica su alcuni principi generali, appositamente definiti nell’ambito del Modello Organizzativo il cui campo di applicazione si estende trasversalmente a tutti i diversi livelli organizzativi;
3. linee di condotta o protocolli interni: introducono regole specifiche al fine di evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati ex

D.lgs. 231/2001. Si sostanziano, in taluni casi, in una declinazione operativa di quanto espresso dai principi del Codice Etico;

4. questionari sul controllo interno, elaborati o da elaborarsi per tutti i processi operativi ad alto e medio rischio e per i processi strumentali. Tali questionari presentano un'analogia struttura, e verificano il complesso di regole volte ad individuare le principali fasi di ogni processo, i reati che possono essere commessi in relazione ai singoli processi, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i correlativi rischi di reato, nonché appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite nei modelli di organizzazione. Le procedure verificate dai questionari di controllo interno sono ispirate al rispetto di tre regole cardine e precisamente:
 - A. la separazione dei ruoli nello svolgimento delle attività inerenti ai processi;
 - B. la c.d. «tracciabilità» delle scelte, cioè la costante visibilità delle stesse (ad esempio: mediante apposite evidenze documentali), per consentire l'individuazione di precisi «punti» di responsabilità (Punti di Forza) e la «motivazione» delle scelte stesse;
 - C. l'oggettivazione dei processi decisionali, nel senso di prevedere che, nell'assumere decisioni, si prescinda da valutazioni meramente soggettive, facendosi invece riferimento a criteri precostituiti.

Il presente Modello Organizzativo, peraltro, si completa con l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, che, come previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al fine di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello Organizzativo stesso curandone altresì il costante aggiornamento. Tale profilo è ulteriore condizione per l'applicazione dell'esimente prevista dalla norma.

Quanto sopra descritto assolve all'articolo 6 del Decreto, il quale, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero (funzione esimente) da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati e gli illeciti della specie di quello verificatosi;
- ha affidato l'attività di vigilanza ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso i reati e gli illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al secondo punto dell'elenco.

Il Decreto prevede, inoltre, che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione degli illeciti, il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati e gli illeciti;
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati e agli illeciti;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati e illeciti;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2. Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

2.1 Obiettivi, attuazione e successivi aggiornamenti

ACTION ITALY S.r.l. («ACTION ITALY»), sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e dell'immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello.

Tale iniziativa, che fa il paio con l'emanazione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati e degli illeciti.

Il suddetto Modello è stato predisposto tenendo presenti e avendo come punti di riferimento, oltre alle prescrizioni del Decreto, l'indagine condotta dal Comitato per l'Area D.lgs. 231/2001 dell'Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA). Le sources sopra indicate sono parte integrante del presente «Modello».

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di ACTION ITALY S.r.l. con delibera del 08.05.2024.

2.2 Caratteristiche

Il D.lgs. 231/2001 (art. 6), prevede che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo abbia determinate «caratteristiche fondanti», tali da far sì che, da un lato, il cosiddetto «esimente» della responsabilità dell'Ente possa essere addotto in caso di commissione dei reati; dall'altro lato, tali caratteristiche guidino l'implementazione stessa del modello organizzativo:

- effettuare una mappatura dei rischi: analisi del contesto aziendale, processi e prassi, per evidenziare in quale area/settore di attività aziendale e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto;
- procedere alla stesura e al continuo aggiornamento del sistema di controllo interno (c.d. protocolli o regolamenti interni): valutazione del «sistema di governo» esistente all'interno dell'azienda in termini di capacità di contrastare/ridurre efficacemente i rischi identificati, e operare l'eventuale adeguamento del sistema stesso;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione verso l'organismo di vigilanza posto a monitorare e verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché curare l'eventuale aggiornamento;
- attività di auditing sistematico e periodico: predisporre (e/o adeguare) i processi interni di auditing, per far sì che periodicamente il funzionamento del Modello venga opportunamente verificato;

- definire un appropriato sistema disciplinare e sanzionatorio: nel caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello, nei confronti dell'eventuale autore del reato che abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

Il Modello previsto dal Decreto si può, quindi, definire come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, funzionale alla realizzazione e alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili, al fine della prevenzione sulla commissione, anche tentata, dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

La finalità «preventiva» del Modello si esplica sia nei confronti di soggetti in posizione «apicale» che di soggetti sottoposti all'altrui direzione operanti in Azienda.

2.3 Funzione

Il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente, soprattutto nelle medesime aree a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'Ente;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da ACTION ITALY in quanto (anche nel caso in cui ACTION ITALY fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire ad ACTION ITALY, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati e degli illeciti.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle aree a rischio della Società;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*).

2.4 Struttura

Il presente Modello è costituito da una «Parte Generale» e da un «Allegato» (parte speciale) predisposto per le diverse tipologie di reati e di illeciti da prevenire.

È demandato al Consiglio di Amministrazione di ACTION ITALY di integrare il presente Modello, mediante apposita delibera, con ulteriori «Allegati» relativi ad altre tipologie di reati o di illeciti amministrativi che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

2.5 Principi ispiratori

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo interno e/o «protocolli interni» esistenti, ancorché spesso non formalizzati, e già operanti nell'Ente, rilevati in fase di analisi delle attività a rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e degli illeciti e di controllo sui processi coinvolti nelle aree a rischio.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali ed effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, il Gruppo ha individuato:

- le Linee Guida di Confindustria e l'indagine condotta dal Comitato per l'Area D.lgs. 231/2001 dell'Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA). Tali documenti sono disponibili presso l'Organo di Vigilanza e sono parte integrante del «Modello»;
- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno;
- il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL applicabili;
- ogni altra documentazione relativa ai sistemi di controllo in essere nella Società.

Le altre regole, procedure e principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati in questa prima parte «pubblica» del Modello Organizzativo, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società sono tenuti a rispettare.

Il personale interessato deve essere periodicamente aggiornato sulle procedure aziendali adottate per la prevenzione dei reati e degli illeciti nonché sull'evoluzione della relativa normativa.

2.6 Adozione del modello

ACTION ITALY, attraverso l'implementazione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, intende perseguire l'obiettivo fondamentale di porre in essere l'articolazione dei principi, processi, policies, procedure e prassi comportamentali che integrano il sistema di controllo interno in essere, composto anche da strumenti, procedure organizzative e di controllo interni, affinché vengano assolte le finalità proprie del Decreto in funzione della prevenzione dei reati. Tale obiettivo passa sicuramente attraverso:

1. una continua attività di sensibilizzazione e corretta comunicazione verso tutti i livelli aziendali. La costante messa in atto di azioni per l'attuazione concreta delle disposizioni del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, posta in essere direttamente dalle funzioni aziendali sotto la piena responsabilità dei Responsabili di ogni unità organizzativa;

2. la messa a disposizione di chiare ed efficaci regole che permettano a tutti di svolgere le proprie funzioni e/o incarichi di lavoro, comportandosi e operando nel pieno rispetto delle leggi in materia; dove, attraverso la previsione della mappatura delle aree di attività a rischio, permetta di agire con piena responsabilità e consapevolezza seguendo le prescrizioni previste;
3. la previsione di un opportuno Organismo di Vigilanza, a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione, con compiti di monitoraggio e verifica sull'efficace funzionamento del Modello nonché sulla sua osservanza;
4. l'analisi e verifica diretta di tutta la documentazione e del reporting prodotto, attestante le attività di monitoraggio effettuate e inerenti le attività identificate;
5. la definizione dei compiti, autorità e degli iter autorizzativi esistenti e che sono da rispettare, al fine di espletare compiutamente le responsabilità assegnate;
6. l'attenzione costante al continuo miglioramento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo analizzando non solo quanto previsto dalle procedure previste, ma direttamente i comportamenti e le prassi aziendali, intervenendo tempestivamente con azioni correttive e/o preventive ove necessario, e permettendo così anche il periodico adeguamento del Modello stesso.

L'adozione del Modello è attuata secondo i seguenti criteri:

- predisposizione e aggiornamento del Modello. È rimesso alla Società di predisporre e varare il Modello che è poi soggetto al recepimento in relazione alle attività a rischio svolte, con le modalità indicate al successivo paragrafo. È rimesso altresì alla Società di provvedere all'aggiornamento del Modello medesimo in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare;
- applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione. È rimessa alla responsabilità della Società l'adozione e l'applicazione del Modello in relazione alle attività in concreto poste in essere;
- coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello. È affidato all'Organismo di Vigilanza di ACTION ITALY il compito di dare impulso e di coordinare sul piano generale, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività di controllo sull'applicazione del Modello stesso per assicurare allo stesso una corretta e omogenea attuazione, nonché di effettuare, anche random, ove ritenga ne ricorra l'opportunità, specifiche azioni di controllo. In conformità ai criteri sopra indicati il Modello trova attuazione come segue.

2.7 Approvazione

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale e dall'Allegato (parte speciale), è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di ACTION ITALY con apposita delibera.

Il Modello, nella Parte Generale e nell'Allegato (parte speciale), potrà essere oggetto degli adattamenti necessari a garantirne l'efficacia, considerata la specificità delle attività svolte dalla Società.

2.8 Modifiche e integrazioni

Essendo il presente Modello un «atto di emanazione dell'organo dirigente» (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma primo, lett. a) del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di ACTION ITALY.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza di ACTION ITALY ha la facoltà di proporre al Presidente e all'Amministratore Delegato eventuali modifiche delle aree a rischio e/o altre integrazioni al presente Modello.

A seconda del tipo di modifica proposta, essa sarà apportata direttamente dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato o da questi sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di ACTION ITALY.

2.9 Applicazione e attuazione dei controlli sulle aree a rischio

È attribuita alla responsabilità della Società l'attuazione del Modello, in relazione alle attività poste concretamente in essere nelle aree a rischio.

2.10 Coordinamento sui sistemi di controllo e verifica dell'efficacia del Modello

Come previsto al paragrafo 2.6 è attribuito all'Organismo di Vigilanza di ACTION ITALY il compito di dare impulso e coordinare, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività di controllo sull'applicazione del Modello stesso nell'ambito della Società per assicurarne una corretta e omogenea attuazione.

In particolare sono riconosciuti all'Organismo di Vigilanza di ACTION ITALY i seguenti poteri nei confronti delle controllate:

1. potere di dare impulso e di svolgere funzioni di coordinamento riguardo alle attività di verifica e controllo nonché di applicazione del Modello;
2. potere di proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del Modello medesimo laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso;
3. potere di effettuare particolari azioni di controllo sulle singole aree a rischio, con possibilità di accedere alla documentazione rilevante della Società, senza alcuna forma di intermediazione.

3. Organo di vigilanza

3.1 Identificazione

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il quale all'art. 6, comma primo, lett. b), pone come condizione, per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri, di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento; a tale scopo è stato individuato, nell'ambito di ACTION ITALY, come soggetto più idoneo ad assumere detto compito e quindi a svolgere (secondo la terminologia usata nel presente Modello) la funzione di Organismo di Vigilanza in composizione monocratica, la figura dell'Avv. Giuseppe Musciolà (quale membro esterno e unico).

Tale scelta è stata determinata dal fatto che la suddetta figura è stata riconosciuta come la più adeguata ad assumere il ruolo dell'Organismo di Vigilanza, dati i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione oltre al possesso di capacità specifiche in tema di attività ispettiva e di conoscenza della realtà aziendale.

Infatti, tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza di ACTION ITALY potrà avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine.

È stato altresì attivato un indirizzo di posta elettronica dedicato all'Organismo di Vigilanza odv@action.eu; a tale indirizzo dovranno essere inviate tutte le comunicazioni e le segnalazioni dirette all'Organismo di Vigilanza.

È rimesso al suddetto Organismo di Vigilanza di ACTION ITALY il compito di svolgere, come Organismo di Vigilanza, le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

Costituisce una causa di ineleggibilità ad Organismo di Vigilanza e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

1. la condanna con sentenza anche in primo grado o di patteggiamento, per avere commesso uno dei reati previsti e/o;
2. l'irrogazione di una sanzione da parte della CONSOB, per aver commesso uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato, di cui al TUF; ovvero la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

3.2 Funzioni e poteri

L'Organismo di Vigilanza di ACTION ITALY ha il compito di vigilare:

- A. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, appositamente individuati nell'Allegato in relazione alle diverse tipologie di reati nonché di illeciti;
- B. sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione di reati e di illeciti;
- C. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza di ACTION ITALY il compito di:

- monitorare le procedure di controllo interno adottate dalla Società, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale («controllo delle procedure») – il che conferma l'importanza di un processo formativo del personale;
- attivare procedure di controllo interno aggiuntive laddove riscontrasse una carenza significativa;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree a rischio come definite nell'Allegato (parte speciale) del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e proporre la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo di Vigilanza obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di illeciti;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nell'Allegato (parte speciale), check list e questionari del Modello per le diverse tipologie di reati e illeciti. In particolare, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate nell'Allegato, devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti nell'Allegato del Modello per le diverse tipologie di reati e illeciti (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, proponendo, in caso contrario, un aggiornamento degli elementi stessi;

- coordinarsi con i Responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di partner, consulenti, fornitori o parti terze) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- segnalare prontamente ogni criticità relativa all'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto, proponendo le opportune soluzioni operative.

3.3. Reporting nei confronti degli organi societari

Sono assegnate all'Organismo di Vigilanza di ACTION ITALY due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in alternativa, l'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'Organismo di Vigilanza con le maggiori garanzie di indipendenza.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza di ACTION ITALY potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'Organismo di Vigilanza di ACTION ITALY trasmette al Consiglio di Amministrazione un *report* scritto sull'attuazione del Modello 231.

3.4 Prerogative dell'Organismo di Vigilanza

In conformità alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza è stato dotato di:

- indipendenza e autonomia; i soggetti nominati nell'Organismo di Vigilanza non devono svolgere attività di gestione o incarichi di natura operativa all'interno dell'Ente. L'assenza di attività gestionale viene richiesta per garantire che i membri dell'Organismo di Vigilanza possano svolgere senza alcun conflitto di interessi l'attività di controllo e di verifica delle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione. Deve essere garantito all'Organismo di Vigilanza una dipendenza gerarchica la più elevata possibile; si presenta inoltre rilevante la previsione di un'attività di reporting al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione;
- professionalità; i membri dell'Organismo di Vigilanza devono avere specifiche competenze tecniche, una adeguata conoscenza della normativa prevista dal D.lgs. 231/2001, dei modelli di organizzazione e dell'attività necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività di verifica descritta nel citato Decreto;
- cause di ineleggibilità o revoca; nei requisiti richiesti per la nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza devono essere inserite specifiche disposizioni in materia di ineleggibilità-revoca; questo per evitare che un soggetto condannato per uno dei reati previsti dal Decreto 231/2001 possa restare in carica fino al passaggio in giudicato della sentenza;

- autonomia dei poteri di controllo nell'attività ispettiva; l'Organismo di Vigilanza deve poter avere accesso a tutte le informazioni e alla documentazione necessaria per effettuare le verifiche programmate in esecuzione dell'attività di controllo prevista nel Modello di Organizzazione. Per garantire il rispetto di tale attività, l'Organismo di Vigilanza non costituisce un organo subordinato al vertice aziendale, bensì un organo dotato di indipendenza nell'esecuzione dell'attività di controllo. L'Organismo di Vigilanza deve vigilare sull'osservanza del Modello utilizzando i poteri di indagine e di valutazione mediante l'utilizzo e l'ausilio del personale della Società. L'Organismo di Vigilanza ha inoltre il compito di curare l'attuazione del Modello e di curarne l'aggiornamento. La mancata o parziale o incompleta collaborazione con l'Organismo di Vigilanza costituisce una violazione disciplinare che dovrà essere accertata mediante un apposito procedimento.

4. Selezione, formazione e informativa

4.1 Selezione del personale

L'Organismo di Vigilanza di ACTION ITALY, in coordinamento con il Responsabile della funzione personale e organizzazione, valuta l'opportunità di istituire uno specifico sistema di verifica dei requisiti del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

4.2 Formazione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Responsabile della funzione personale e organizzazione di ACTION ITALY in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

Periodicamente e almeno annualmente la suddetta funzione propone all'Organismo di Vigilanza un piano di formazione che preveda interventi diversamente dettagliati a seconda della collocazione aziendale dei destinatari della formazione, del fatto che essi, ad esempio, operino in specifiche aree a rischio, siano preposti alle attività di vigilanza o siano dipendenti in generale. Ad esempio:

- A. formazione on-line;
- B. formazione istituzionale rivolta ai neo-quadri;
- C. formazione per i neo-assunti in materia di *corporate social responsibility* con contestuale analisi delle problematiche riguardanti il Decreto.

4.3 Selezione di consulenti, partner, fornitori e parti terze

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza di ACTION ITALY potranno essere istituiti appositi sistemi di valutazione per la selezione di consulenti, partner, fornitori e parti terze.

4.4 Informativa a consulenti, partner, fornitori e parti terze

Potranno essere altresì fornite a soggetti esterni al Gruppo (consulenti, partner e fornitori) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dal Gruppo sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

5. Linee di condotta

5.1 Premessa

Il presente documento vuole rappresentare le linee di condotta per evitare la formazione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere e tra questi, in particolare, dei reati ex D.lgs. 231/2001.

Le linee di condotta individuano, se pur a titolo non esaustivo, comportamenti consentiti e comportamenti vietati, specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico della Società.

5.2 Comportamenti consentiti

Gli organi sociali e tutti i dipendenti sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la Società opera. Gli organi sociali devono essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti richiamati dall'Allegato del presente Modello di Organizzazione e Gestione; nonché dei conseguenti comportamenti da tenere. Gli organi sociali e tutti i dipendenti sono impegnati al rispetto delle procedure aziendali e si ispirano ai principi del Codice Etico in ogni decisione o azione relativa alla gestione della Società.

I Responsabili di funzione delle varie unità operative (acquisti, vendite, personale, I.T., finanza, investimenti, ecc.) devono curare che:

- tutti i dipendenti siano a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti e, qualora abbiano dei dubbi su come procedere, siano adeguatamente indirizzati;
- sia attuato un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico.

Nella partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione e, in generale, in ogni trattativa con questa, nonché con ogni parte terza, tutti i dipendenti devono operare nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale. I Responsabili delle funzioni che hanno correntemente attività di contatto con la Pubblica Amministrazione devono:

- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici e parti terze, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi informativi ufficiali verso la Pubblica Amministrazione e parti terze.

Tutti i consulenti, fornitori e, in generale, qualunque soggetto «terzo» che agisca per conto della Società sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la Società opera. Non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio. L'incarico a tali soggetti di operare in rappresentanza e/o nell'interesse della Società deve essere assegnato in forma scritta e prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società.

Il mancato rispetto di quanto sopra previsto potrà comportare la risoluzione, per inadempimento, del rapporto contrattuale.

Tutti i consulenti, fornitori e, in generale, qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società è individuato e selezionato con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio. Nella loro selezione la Società ha cura di valutare la loro competenza, reputazione, indipendenza, capacità organizzativa e idoneità alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati.

Tutti i consulenti, fornitori e, in generale, qualunque soggetto terzo (parti terze) che agisca per conto della Società deve operare, sempre e senza eccezioni, con integrità e diligenza, nel pieno rispetto di tutti i principi di correttezza e liceità previsti dai codici etici dagli stessi eventualmente adottati.

Quando vengono richiesti allo Stato o ad altro ente pubblico o alle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, tutti i soggetti coinvolti in tali procedure devono:

- attenersi a correttezza e verità, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi e attinenti le attività per le quali i benefici possono essere legittimamente ottenuti;
- una volta ottenute le erogazioni richieste, destinarle alle finalità per le quali sono state richieste e concesse.

I responsabili delle funzioni amministrativo/contabili devono curare che ogni operazione e transazione sia:

- legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile;
- correttamente e adeguatamente registrata sì da rendere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento;
- corredata di un supporto documentale idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e motivazioni dell'operazione e l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili devono comportarsi correttamente, prestare la massima collaborazione, garantire la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite, l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, segnalare i conflitti di interesse, ecc. Gli amministratori comunicano al Consiglio di Amministrazione ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il CdA. La clausola standard è redatta dalla funzione/direzione legale competente. Gli amministratori e loro collaboratori:

- nella redazione del bilancio, di comunicazioni al mercato o di altri documenti simili devono rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria con verità, chiarezza e completezza;
- devono rispettare puntualmente le richieste di informazioni da parte del revisore e facilitare in ogni modo lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione;
- presentare all'assemblea atti e documenti completi e corrispondenti alle registrazioni contabili;
- fornire agli Organi di Vigilanza informazioni corrette e complete sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

Possono tenere contatti con la stampa solo i dipendenti autorizzati e questi devono far diffondere notizie sulla Società rispondenti al vero nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

È fatto obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza, a titolo non esaustivo:

- ogni violazione o sospetto di violazione del Modello organizzativo e/o del Codice Etico e delle linee di condotta. Le segnalazioni possono essere fornite anche in forma anonima;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, di cui si venga ufficialmente a conoscenza, riguardanti illeciti e/o ipotesi di reato di cui al D.lgs. 231/2001 con rischi di impatto aziendale.

5.3 Sanzioni

I comportamenti non conformi alle disposizioni del Codice Etico e delle presenti linee di condotta comporteranno, indipendentemente e oltre gli eventuali procedimenti penali a carico del/degli autore/i della violazione, l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi della vigente normativa e/o di contrattazione collettiva meglio descritte nel Sistema Sanzionatorio allegato al presente Modello.

6. Flussi informativi nei confronti dell'Organo di Vigilanza

6.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta secondo le procedure contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree a rischio.

In particolare, dipendenti, dirigenti e amministratori sono tenuti a riferire all'Organismo di Vigilanza della Società interessata notizie rilevanti e relative alla vita della Società nella misura in cui esse possano esporre la Società al rischio di reati e di illeciti ovvero comportare violazioni del Modello, e notizie relative al mancato rispetto delle regole contenute nel Modello o alla consumazione di reati e di illeciti. In particolare, con riferimento a reati e illeciti, tale obbligo sussiste solo qualora gli stessi possano comportare una sanzione, multa o ammenda superiore a 100.000,00 Euro.

Valgono al riguardo:

- nell'ambito delle aree a rischio le funzioni coinvolte in qualsiasi attività di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (magistratura, Guardia di Finanza, altre autorità, ecc.) dovranno informare l'Organismo di Vigilanza della Società, che provvederà ad informare il CdA dell'avvio di questi interventi;
- devono essere raccolte e trasmesse all'Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni relative alla commissione di illeciti o di comportamenti in violazione del Modello previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza di ACTION ITALY;
- l'Organismo di Vigilanza della Società valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna; in caso di persistenza di dubbi sulla correttezza di comportamenti di consulenti, partner o fornitori, l'Organismo di Vigilanza emetterà una raccomandazione per l'Amministratore Delegato e/o per gli organi direttivi della Società;
- le segnalazioni potranno essere in forma scritta e avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza della Società agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

6.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza di ACTION ITALY le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati e gli illeciti che possano comportare una sanzione, multa o ammenda superiore a 100.000,00 Euro; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario o amministrativo per i reati e per gli illeciti che possano comportare una sanzione, multa o ammenda superiore a 100.000,00 Euro;
- i rapporti preparati dai Responsabili delle diverse funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto e del TUF;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni. Periodicamente l'Organismo di Vigilanza di ACTION ITALY propone, se del caso, al Presidente e all'Amministratore Delegato eventuali modifiche della lista sopra indicata.

7. Il sistema disciplinare

7.1 Finalità del sistema disciplinare

Seguendo quanto disposto dal D.lgs. 231/2001 (ex artt. 6 e 7) con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, per le finalità del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, è necessario definire e porre in essere «*un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*».

Questo è un aspetto fondamentale del Modello, prevedendo l'esistenza di adeguate sanzioni per la violazione delle regole e dei disposti ivi definiti alla fine della prevenzione dei reati. Infatti, la previsione di sanzioni, debitamente commisurate alla violazione e dotate di «meccanismi di deterrenza», applicabili in caso di violazione delle misure contenute nel Modello Organizzativo, ha lo scopo di contribuire da un lato all'efficacia del Modello stesso e, dall'altro, all'efficacia dell'azione di controllo effettuata dall'Organismo di Vigilanza.

Tali violazioni incrinano il rapporto improntato in termini di trasparenza, correttezza, lealtà e integrità instaurato tra ACTION ITALY e i propri collaboratori (consulente esterno, impiegato, quadro e anche dirigente); di conseguenza, saranno poste in essere opportune azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati.

Il Sistema Sanzionatorio, per i fini del presente Modello, è parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal collaboratore (consulente esterno, impiegato, quadro e anche dirigente).

È utile sottolineare che l'applicazione delle sanzioni previste è svincolata e del tutto autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito di un eventuale procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria competente.

Pertanto, il giudizio promosso dall'Azienda potrebbe non coincidere con quello espresso in sede penale/giudiziale.

Esempi di violazioni del Modello

Nell'espletamento di attività, nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal D.lgs. 231/2001, ai fini dell'ottemperanza delle previsioni di detto Decreto, costituisce violazione del Modello (a titolo esemplificativo):

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle leggi da esso richiamate;
- l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi riferiti al Codice Etico di ACTION ITALY;
- l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico di ACTION ITALY;
- la messa in atto, in generale, di azioni o comportamenti contrari alle leggi e regolamenti, sia nazionali sia esteri.

8. Verifiche periodiche

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in aree a rischio;
- verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza di ACTION ITALY.

9. Codice Etico

Le regole di comportamento e linee di condotta seguite da ACTION ITALY sono previste dal Codice Etico che rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte di ACTION ITALY allo scopo di esprimere dei principi di «deontologia aziendale» che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti.

///ACTION